

CONDIZIONI DI FORNITURA

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1	Caratteristiche principali della fornitura	4
1.2	Caratteristiche tecniche dei veicoli.....	6
1.3	Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro	6
1.4	Gestione delle sanzioni amministrative	7
2	EROGAZIONE DELLA FORNITURA	8
2.1	Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4....	8
2.2	Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3.....	9
2.3	Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria	11
2.4	Manutenzione.....	11
2.5	Pneumatici	15
2.6	Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico.....	17
2.7	Autoveicolo sostitutivo	18
2.8	Soccorso stradale.....	19
2.9	Coperture assicurative e gestione sinistri	20
2.10	Sostituzione dei veicoli	23
2.11	Servizio di ricezione chiamate.....	24
2.12	Centri di servizio	24
2.13	Revisione prezzi	25
2.14	Restituzione del veicolo	26
2.15	Percorrenze chilometriche	26
2.16	Facoltà di estensione temporale.....	27
3	SERVIZI A PAGAMENTO.....	27
3.1	Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore.....	27
3.2	Preassegnazione facoltativa	28

3.3	Consegna e restituzione a domicilio	29
3.4	Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali	29
3.5	Optional	31
3.6	Dispositivi per la gestione della flotta	32

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Caratteristiche principali della fornitura

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nella documentazione di gara.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime, tra quelle previste per ogni lotto nell'Allegato "Condizioni economiche".

Lotti 1 e 2 veicoli ad alimentazione ibrida ed endotermica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km

Lotti 1 e 2 - veicoli ad alimentazione elettrica alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
	60.000 km
48 mesi	40.000 km

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - AQ veicoli in noleggio

Condizioni di fornitura

60 mesi	60.000 km
	80.000 km
	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km

Lotto 3:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi	50.000 km
60 mesi	150.000 km
72 mesi	120.000 km
72 mesi	180.000 km

Lotto 6:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	21.000 km
48 mesi	28.000 km
60 mesi	35.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4);
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4 e ai veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2);
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa senza franchigia per i veicoli dei lotti 1 2 e 3 e assicurazione con franchigia per i veicoli del lotto 4.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.

La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della Legge n. 157/2019 e s.m.i..

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la

percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.

Le vetture dovranno essere dotate, quando previsto, degli allestimenti descritti nell'Appendice A al presente documento.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A
	1.2	Segmento B Berlina
	1.3	Segmento B SUV
	1.4	Segmento C e Segmento D
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid
	1.6	Veicoli Elettrici
	1.7	Furgoni Piccoli
	1.8	Furgoni Medi
	1.9	Veicoli Trasporto persone

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 2 Veicoli per la polizia locale	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C
	6	Segmento C SUV 4X4
	7	Segmento B SUV Elettrico
	8	Segmento C Berlina Elettrico

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 3 Veicoli per le Forze di Sicurezza	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV Elettrico
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C - Berlina
	6	Segmento C SUV
	7	Segmento C SUV 4X4
	8	Segmento D SUV
	9	Veicolo trasporto persone 9 posti
	10	Veicolo Multifunzione trasporto merci

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 4 Motoveicoli	1	Motocicli medi
	2	Motocicli grandi

Nell'Appendice A - "Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti", è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche e degli allestimenti** riferibili ad ogni veicolo.

1.4 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del

Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Servizio di elezione di domicilio per vetture in preassegnazione o sostitutive

Qualora l'Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso l'Amministrazione contraente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).

La persona fisica, indicata dall'Amministrazione, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,
- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.),
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l'Amministrazione.

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all'Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell'Amministrazione.

Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all'Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.

Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione.

2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:

- 240 giorni solari per i veicoli dei lotti 1;
- 270 giorni solari per i veicoli dei lotti 2 e 4. Per questi veicoli l'Amministrazione potrà richiedere nell'Ordinativo di Fornitura il collaudo dei medesimi e i termini massimi di consegna coincideranno con l'approntamento al collaudo. Inoltre, l'Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall'approvazione del prototipo predisposto.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere

il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Per il lotto 2 e 4, il numero massimo dei veicoli ordinabili in un mese è pari a 100. In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti.

Nel caso in cui l'Amministrazione, per i soli veicoli **dei lotti 2 e 4**, abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo. terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi.

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La consegna dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Il numero massimo delle vetture ordinabili in un mese è pari a:

- 100 unità per i veicoli in colore di istituto con allestimento tipo 1 e tipo 2;

- 200 unità per i restanti veicoli ricompresi nel lotto.

In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti. Qualora la data di consegna dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l'approntamento al collaudo.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Nel caso di ordinativi superiori ai 20 veicoli, l'Amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un prototipo. In tale caso il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 210 giorni (o 240 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell'ordine nel termine di 180 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio, a meno di diverso accordo tra le parti, decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

2.3 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna che non sia dovuto ai casi di Forza Maggiore, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito e l'Amministrazione Assegnataria, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti al par. 2.1, potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa (come definito al par. 3.2) allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Per i veicoli de lotti 3 e 4 non è prevista preassegnazione obbligatoria.

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente documento per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente documento. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.4 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali

verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La **manutenzione programmata (c.d. tagliandi)** dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**.
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di **2 giorni lavorativi**, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore (anche per il tramite del centro di assistenza) deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La **manutenzione su chiamata o straordinaria** dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio **avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore** per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque **la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione**.
- **Diagnosi dell'intervento:** la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di **2 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

Con riferimento al Lotto 4, il Fornitore potrà eventualmente concordare con la singola Amministrazione il servizio di presa e riconsegna del mezzo nel rispetto dei livelli di servizio sopra previsti.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
- per i veicoli del lotto 3, le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici dei veicoli.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli del lotto 4, i servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (per i veicoli del lotto 3, considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

2.5 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Veicoli dei lotti 1 e 2

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	4 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Veicoli del lotto 3

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
60 mesi	150.000 km	20 pneumatici
72 mesi	120.000 km	16 pneumatici
72 mesi	180.000 km	24 pneumatici

Veicoli del lotto 6

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	21.000 km	6 pneumatici (9 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
48 mesi	28.000 km	8 pneumatici (12 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
60 mesi	35.000 km	10 pneumatici (15 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - AQ veicoli in noleggio

Condizioni di fornitura

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.

Nel caso dei veicoli del lotto 3, dato l'uso gravoso a cui sono destinati, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici e gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

Nel caso dei motoveicoli del lotto 4, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di motoveicoli a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 o 30.000 o 8.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula. Il costo ricomprende la fornitura di un treno di pneumatici invernali, il montaggio e lo stoccaggio degli stessi. Per i veicoli del lotto 4, sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato, qualora questi siano reperibili per il modello in questione; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle

istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Per i veicoli del lotto 3, gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell'Amministrazione ed eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

L'Amministrazione contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo di cui al par. 2.3.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Per i veicoli del Lotto 4 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi.

2.7 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.

Per i veicoli dei lotti 3 e 4 e per i veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2 non è previsto veicolo sostitutivo.

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Appendice A al presente documento e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente documento per il veicolo sostituito.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso il termine massimo di 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo, il contratto si intende risolto e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al

par. 3.2.

Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (cfr par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.1.

2.8 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria;
- per i veicoli del lotto 3, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza la vettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare la vettura presso i centri assistenza indicati dal Fornitore. Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare il veicolo.

Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.

Per i veicoli del Lotto 6, il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente documento.

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

L'Amministrazione Contraente usufruirà di una copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli del Lotto 4.

Per il solo lotto 4, la copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

1. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

2. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non prevedrà franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3, mentre per i veicoli del lotto 4 non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi sarà prestata in assenza di franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3.

Per i motocicli del lotto 4 la copertura non potrà prevedere franchigie superiori al 20% del valore commerciale del veicolo al momento del furto desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

4. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per

sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificate.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia, ad eccezione del Lotto 4, per il quale non potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

5. La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente) ad esclusione del Lotto 4, in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Per i veicoli del lotto 3, la copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

Per i veicoli del Lotto 4, l'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta

- radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

2.10 Sostituzione dei veicoli

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'Accordo Quadro, un modello esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da modificare le caratteristiche tecniche minime previste in sede di gara è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Consip S.p.A., comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 45 giorni dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Nel caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche minime dei veicoli, il Fornitore potrà comunicare la variazione a Consip S.p.A. con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la sussistenza delle caratteristiche minime previste dalla documentazione, presentando le nuove tabelle colori e listino optional secondo gli standard predisposti.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

L'eventuale adeguamento del canone mensile di tale modello sarà calcolato secondo le modalità previste nella documentazione di gara.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip. S.p.A.

Per tutto il periodo in cui il veicolo non sarà disponibile, il Fornitore non potrà ricevere Ordinativi di Fornitura che includano il veicolo oggetto di sostituzione. Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, modelli equivalenti in aggiunta a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara; tali veicoli potranno essere offerti esclusivamente alle medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti).

In caso si verifichi l'uscita di produzione del veicolo principale e sia presente nel catalogo del Fornitore un veicolo equivalente, non sarà necessario per il Fornitore avviare l'iter di sostituzione del veicolo.

Sia la proposta di veicoli in sostituzione che la proposta dei veicoli equivalenti dovrà essere effettuata secondo gli standard predisposti da Consip in sede di gara e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.11 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

2.12 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente documento. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione

ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Esclusivamente per la Regione Sardegna e per la Regione Trentino-Alto Adige saranno ammessi Centri di Assistenza che si trovano ad un raggio massimo di 30 km dal territorio comunale dei capoluoghi di provincia.

Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.

Per il Lotto 4, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno 1 Centro di assistenza nelle città di Roma e Milano, diretti o convenzionati, attraverso il quale dovranno essere assicurati gli interventi di manutenzione di cui al par. 2.3. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione ulteriori Centri di Assistenza in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Per i veicoli dei lotti 2, 3 e 4, sarà concesso all'Amministrazione di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

In ogni caso, al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km (o 30 km nel caso della Regione Sardegna e della Regione Trentino-Alto Adige) di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

2.13 Revisione prezzi

I canoni di noleggio saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le previste nella documentazione di gara.

2.14 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

2.15 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.1.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

2.16 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso.

L'estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

3 SERVIZI A PAGAMENTO

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente documento, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Preassegnazione facoltativa;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. *black box*).

3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate nelle tabelle sottostanti.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione	Importo	
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A	30 Euro	
	1.2	Segmento B Berlina	30 Euro	
	1.3	Segmento B SUV	45 Euro	
	1.4	Segmento C e Segmento D	45 Euro	
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid	45 Euro	
	1.6	Veicoli Full electric	Segmento A	30 Euro
			Segmento B SUV	45 Euro
			Segmento C Berlina	45 Euro
			Segmento D	45 Euro
			Multifunzione Trasporto merci	n.a.
			Multifunzione Trasporto merci e persone	n.a.
	1.7	Furgoni Piccoli	n.a.	
	1.8	Furgoni Medi	n.a.	
	1.9	Veicoli Trasporto persone	n.a.	

Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli commerciali del lotto 1 e a tutti i veicoli dei lotti 2, 3 e 4.

3.2 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.

I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 12 mesi potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

In caso di richiesta, il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli appartenenti almeno al segmento commerciale B. Il canone mensile sarà pari a 900,00 €/IVA esclusa.

Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.14.

In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.

La preassegnazione facoltativa non si applica ai veicoli dei lotti 3 e 4.

3.3 Consegna e restituzione a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli dei lotti 1, 2 e 4 presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il costo di questo servizio è pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

3.4 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di

apparecchiature;

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.

Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso. Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, previa autorizzazione del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente documento, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.

Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui ai precedenti parr. 2.1 e 2.2), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 2.1 e 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.

Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;

- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.

Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.14 del presente documento.

Si specifica che non sarà possibile richiedere gli allestimenti previsti nei lotti 2 e 3 qualora i veicoli (segmento e alimentazione o caratteristiche dimensionali) oggetto di allestimento siano già presenti nei lotti sopra citati.

3.5 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell'Accordo Quadro per ogni veicolo.

In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest'ultimo caso prevarrà sempre l'allestimento sugli eventuali optional incompatibili.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.

Il canone di riferimento sarà aumentato dell'importo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali calcolate sul prezzo di listino dell'optional al netto di IVA:

Contratto di 36 mesi: 2,8 %

Contratto di 48 mesi: 2,1 %

Contratto di 60 mesi: 1,7 %

Contratto di 72 mesi: 1,5 %.

Resta inteso che le variazioni sugli allestimenti riguardano optional o accessori esclusivamente previsti dal costruttore.

In ogni caso l'importo di aumento del canone dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione contraente, che si riserverà il diritto di accettare o di non procedere a ordinare tali optional.

3.6 Dispositivi per la gestione della flotta

Qualora l'Amministrazione lo richieda in fase di Ordinativo, i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
- la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 12,00 più IVA.

I dispositivi per la gestione della flotta non saranno disponibili per i veicoli del lotto 4.